

**OGGETTO: S2524 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE
DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE SEDI DI MODENA E
REGGIO EMILIA - LOTTO 1 Sede di Modena CIG B35DB297E9 -
LOTTO 2 Sede di Reggio Emilia CIG B35DB2A8BC**

Premesso che

- con Decreto Direttoriale Prot. n. ___ del _____
Rep. _____, la gara di cui trattasi è stata
definitivamente aggiudicata all'Operatore economico
....., con sede in, via, N.
....., P.I.,

Tutto ciò premesso

tra il Direttore Generale,, in nome
e per conto dell'Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, domiciliato ex lege in via Università, 4,
Modena, P.I. 00427620364, parte contraente di seguito
definita Ateneo, ed il Sig., nato a
e residente in (.....), in qualità di legale
rappresentante dell'Operatore economico, con
sede in, via, N., P.I.
....., tel., e-mail,
parte contraente di seguito definito Operatore
Economico,

si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e natura della concessione.

Il contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici per esigenze dell'Ateneo e per le sedi di Modena (Lotto 1) e di Reggio Emilia (Lotto 2).

Art. 2 - Canone da versare all'Università

Il canone annuo che il Concessionario deve corrispondere all'Università è di € _____ (euro _____/00), quale corrispettivo per la concessione del servizio, il rimborso forfettario del consumo idrico ed elettrico che i distributori comportano e lo smaltimento dei rifiuti generati dall'utilizzo dei distributori e la pulizia delle aree attigue. Per gli anni successivi detto canone sarà aggiornato alle variazioni ISTAT in base alle norme vigenti.

Detto canone verrà corrisposto in due rate semestrali posticipate a seguito dell'invio del fatturato generato trasmesso all'Agenzia delle Entrate. Il versamento del canone di cui sopra dovrà essere effettuato entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, con bonifico bancario a favore dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, mediante accredito con la seguente causale: "rimborso spese contratto distributori

automatici", di cui sarà data comunicazione all'Università entro lo stesso termine. A seguito del pagamento l'Ateneo produrrà fattura posticipata.

Art. 3 - Documenti dell'appalto

Le Parti concordano espressamente quanto segue:

- si allega al presente contratto, firmato digitalmente dalle Parti formandone parte integrante e sostanziale, il Modello offerta economica, in data _____ presentata a gara dalla Società (All. A);
- il Capitolato, posto a base di gara nonché, l'Elenco dettagliato dei distributori distinti per sito e tipologia di prodotti, pur se non materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e qui si intendono integralmente riportati e trascritti. Tale documentazione, sottoscritta digitalmente dalle Parti, viene reciprocamente scambiata per accettazione.

Art. 4 - Beni oggetto della concessione.

Sono oggetto di concessione gli spazi individuati dall'Università idonei all'installazione di distributori su aree di proprietà o nella disponibilità dell'Università o su eventuali pertinenze, presso le sedi indicate nell'Elenco dettagliato dei distributori di cui al precedente art.3.

Eventuali e/o diverse collocazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Università in osservanza alle normative sulla sicurezza, previa valutazione del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Art. 5 - Descrizione del servizio

Il servizio di ristoro a mezzo distributori automatici dovrà garantire una provvista di generi di consumo in quantità sufficiente per soddisfare l'utenza. Il Concessionario deve assicurare tutto quanto è necessario per un regolare e buon funzionamento del servizio.

Art. 6 - Durata della concessione

Il presente contratto ha la durata di tre anni consecutivi eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni, decorrenti dal _____, data di inizio della concessione. Alla scadenza del contratto il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro delle apparecchiature installate e di quant'altro eventualmente posto in essere per l'installazione medesima. In caso ciò non avvenga, l'Università stessa provvederà direttamente allo sgombero dei locali in danno del Concessionario.

Art. 7 - Cauzione

Il Concessionario ha depositato, prima della stipula del presente atto, a garanzia degli obblighi assunti, la

cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria
n. _____ emessa da _____ rilasciata da
_____ in data --.---..

L'Università può chiedere la reintegrazione della
cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in
parte. Lo svincolo e la restituzione saranno autorizzati
dall'Università solo dopo l'accertamento della
regolarità dell'intera esecuzione del servizio.

Art. 8 - Copertura assicurativa

Il Concessionario ha depositato, prima della
stipula del presente contratto, a garanzia di
eventuali danni procurati nell'esecuzione del servizio
all'Università e a terzi, con un massimale pari ad €
_____ per sinistro, per persona, per danni
a cose, polizza n. _____, emessa dalla
_____ di _____, con effetto dal --.---.
al --.---.. Sono considerati terzi anche il personale e
gli studenti afferenti all'Università.

Il Concessionario è obbligato a produrre quietanza del
premio assicurativo al termine di ciascuna scadenza.
Non essendo opponibile all'Università il mancato
pagamento del premio assicurativo, il Concessionario
sarà responsabile in proprio degli eventuali danni non
coperti dall'assicurazione.

La validità della garanzia è stabilita per tutta la durata del contratto. Nel caso in cui le parti concordino di prolungare il servizio oltre il termine previsto, la validità della garanzia dovrà essere estesa a totale cura e spese del Concessionario per il periodo corrispondente al prolungamento concordato.

L'Università è sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di furti, incendi e di qualsiasi altro evento possa danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari della gestione.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese per la sicurezza delle apparecchiature installate. Il Concessionario sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni causati a persone e/o cose da guasti e/o cattivo funzionamento delle apparecchiature installate, anche conseguenti ad atti di vandalismo oppure danni causati alle persone dall'uso di prodotti alterati. Il Concessionario, è, altresì, responsabile della distruzione totale o parziale o del deterioramento dei locali che si verificassero nel corso del rapporto, nonché dei danni nei confronti di chiunque, gli uni e gli altri, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che si siano verificati per caso fortuito o forza maggiore.

Art. 9 - Mancato pagamento del canone e rilascio coattivo

Il mancato pagamento del canone di concessione, trascorsi 60 giorni dalla scadenza prevista, potrà essere causa di revoca della concessione. Il Concessionario avrà comunque l'obbligo di corrispondere i canoni dovuti con gli interessi legali per ritardato pagamento all'Università che a tal fine potrà avvalersi della cauzione di cui all'art. 7. Qualora allo scadere del rapporto di concessione, il Concessionario non rilasci liberi e sgombri gli spazi concessi, l'Università potrà procedere al fine di ottenere il rilascio coattivo, anche ai sensi dell'art. 823, comma secondo, del Cod. Civ.

Art. 10 - Penali

Qualora il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato d'Oneri e nel Modello Offerta Economica presentate in sede di gara, per qualsiasi motivo imputabile al Concessionario, l'Università applicherà, previa procedura di contestazione dell'inadempienza, le penali specificate all'art. 17 del Capitolato d'Oneri cui si fa espresso rinvio.

Art. 11 - Prodotti da erogare

Si rinvia all'art. 5 del Capitolato tecnico

Art. 12 - Variazioni dei distributori installati e del corrispettivo contrattuale

Il Concessionario si impegna ad installare distributori automatici secondo quanto previsto nel Capitolato a base di gara. La mancata installazione e attivazione dei distributori come sopra indicato è motivo di risoluzione del contratto, ancorché venga corrisposto il relativo canone, ad insindacabile giudizio dell'Università, per provocato disservizio. L'Università si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti, di richiedere variazioni in aumento o in diminuzione dei distributori installati.

Art. 13 - Prezzi dei generi di consumo

I prezzi dei generi di consumo sono quelli risultanti dall'allegato "Elenco prezzi". I prezzi potranno subire variazioni nella misura massima degli indici ISTAT dei prezzi al consumo a decorrere dal secondo anno del servizio. La somministrazione di tutti i prodotti di cui all'Offerta suddetta è obbligatoria e, qualora non venga rispettata, sarà oggetto di risoluzione del contratto. Un'eventuale, successiva e diversa individuazione di prodotti, sia in termini aggiuntivi che sostitutivi, potrà essere praticata non prima di un anno dalla data

di sottoscrizione del contratto e previa comunicazione all'Università che dovrà esprimere il proprio accordo.

Art. 14 - Oneri di gestione a carico dell'Università

Gli oneri di gestione relativi alle utenze per l'erogazione dell'energia elettrica e dell'acqua sono completamente a carico dell'Università che provvede al recupero dei relativi costi mediante quota forfettizzata del canone di concessione, come indicato all'art. 3.

Art. 15 - Obblighi ed oneri a carico del concessionario

L'Elenco dettagliato dei distributori, richiamato all'art. 3, dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di modifiche del parco macchine distributrici installate. Per tutti gli altri obblighi ed oneri del Concessionario si fa rimando all'art. 9 del Capitolato d'Oneri.

Il Concessionario ha nominato il sig. _____ quale referente per la gestione del servizio e per la segnalazione di eventuali anomalie dello stesso.

Art. 16 - Elezione di domicilio

Il Concessionario elegge il proprio domicilio in _____, alla Via _____, n. _____, PEC _____ presso il quale l'Università invierà, notificherà, comunicherà qualsiasi atto, anche giudiziale o stragiudiziale, interessante la

concessione con espresso esonero dell'Università da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti, dipendente da qualsiasi causa.

Art. 17 - Assistenza e manutenzione

Il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del Concessionario il quale, in caso di guasto, deve provvedere al ripristino del funzionamento del distributore automatico entro e non oltre 24 ore decorrente dalla segnalazione del guasto stesso da parte dell'Università. Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti il Concessionario deve apporre sul distributore automatico apposita etichetta adesiva contenente i recapiti telefonici del servizio assistenza. Qualora l'entità del guasto non consenta la riparazione dell'apparecchiatura entro il termine previsto, il concessionario ha l'obbligo di sostituire l'apparecchiatura medesima entro i successivi 4 giorni lavorativi, a propria cura e spesa, con altra apparecchiatura di eguali o superiori caratteristiche.

Art. 18 - Norme per le apparecchiature

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio, deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge.

Si rimanda all'art. 11 del Capitolato d'Oneri per le ulteriori statuizioni.

Art. 19 - Verifiche e lavori

Nel corso del contratto l'Università ha diritto di eseguire la verifica dei parametri qualitativi ed il controllo dei prezzi di vendita dei prodotti. L'accertamento di gravi inadempienze potrà essere causa di risoluzione del contratto.

Art. 20 - Risoluzione anticipata e rinuncia della concessione

Il contratto di concessione potrà essere risolto nel caso in cui il Concessionario utilizzi lo spazio concesso per finalità non conformi alla specifica funzione della concessione stessa, in caso di gravi inadempienze relative al mancato rispetto da parte del Concessionario, reiterato e accertato in contraddittorio, delle disposizioni del Capitolato d'Oneri ovvero nel caso in cui il Concessionario sia incorso in più di tre penali di cui all'art. 10. In tal caso, l'Università potrà dichiarare risolto il contratto

mediante comunicazione da inviarsi al Concessionario tramite Posta Elettronica Certificata -PEC.

Art. 21 - Subappalto

Si rinvia a quanto normato dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 22 - Cessione del contratto

Il presente contratto non potrà costituire in nessun caso oggetto di cessione, pena la risoluzione del presente contratto, l'incameramento della cauzione prestata e l'esecuzione in danno.

Art. 23 - Controversie

Le controversie che potranno insorgere a causa dell'esecuzione del presente contratto saranno devolute esclusivamente al Tribunale di Modena.

Art. 24 - Allegati

- Offerta Economica (All. A)
- Capitolato tecnico (All. B).
- Elenco prodotti (All. C)

Art. 25 - Perfezionamento del contratto mediante posta elettronica certificata e sottoscrizione digitale

Ai sensi del 1° comma dell'art. 1326 c.c. e dell'art. 1335 c.c. il presente contratto è concluso nel momento in cui l'Ateneo ha conoscenza dell'accettazione da parte dell'Operatore economico.

Per conoscenza dell'accettazione deve intendersi il messaggio di Posta elettronica certificata con la quale l'Operatore Economico trasmette il presente contratto controfirmato digitalmente.

Art. 26 - Spese di contratto

Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata, a norma del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 s.m.i., è soggetto ad imposta di bollo ed è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 della Tariffa - parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

Tutte le spese relative al contratto (bolli, registrazione, copie, ecc...) nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'Operatore Economico tramite il modello F24, come previsto dalla circolare n.22 del 28 luglio 2023 dell'Agenzia delle Entrate in attuazione del D.Lgs. 36/2023.

Il pagamento suddetto è stato effettuato in data XXXXXXXX

Art. 27 - Norme regolatrici del contratto

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle norme dello Stato in materia di contabilità ed appalti, al Codice Civile, con particolare riferimento alle norme sulla vendita in materia di evizione e vizi, al Codice Penale, con

particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art.355 c.p. "Inadempimento di contratti di pubbliche forniture" e al Regolamento di Ateneo per l'acquisizione di beni e servizi approvato con Decreto Direttoriale prot. nr. 1026/2023 del 01.07.2023 consultabile al seguente indirizzo:
<https://www.unimore.it/ateneo/VediRegolamento.html?RG=1357>

Art. 28 - Privacy

Le parti si impegnano, l'una nei confronti dell'altra, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente contratto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018.

In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative. Le parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:

- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento;

- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;

- alle richieste di cooperazione formulate dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.

Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente contratto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà carico di informare l'altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

Art. 29 - Norma di coordinamento

Le disposizioni del presente contratto, in caso di contrasto, prevalgono su quelle contenute nel capitolato, nell'offerta economica in sede di gara, nonché sulle eventuali condizioni generali di contratto adottate dall'Operatore Economico.

Il presente contratto, soggetto a registrazione solo in caso d'uso, consta di numero XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pagine compresi gli allegati.

L'Università

L'Operatore Economico

